



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, 19 ottobre 2013

Oggetto: D.M. 28 dicembre 2012, n.266, regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. - Direttive.

AI SIGG. RI PREFETTI	LORO SEDI
AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI	LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLA DIFESA	
• STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
• UAMA	ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
• COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.75 - Serie Generale - del 29 marzo 2013, è stato pubblicato il D.M. 28 dicembre 2012, n. 266 (d'ora in avanti indicato come D.M. 266/2012), attuativo delle disposizioni dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130 e successive modificazioni.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al fine di fornire un indirizzo interpretativo univoco, è stata predisposta la presente direttiva, frutto anche del confronto realizzato in seno al Tavolo tecnico, appositamente istituito presso questo Dipartimento, composto dai rappresentanti delle competenti articolazioni del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'armatoria italiana (Confitarma), nonché delle Associazioni datoriali del settore della vigilanza privata.

1. Ambito di applicazione.

Il decreto determina le modalità con cui l'armatore, o un suo rappresentante, è autorizzato ad impiegare guardie giurate a bordo delle proprie navi mercantili, battenti bandiera italiana - che transitano in acque internazionali a rischio pirateria - nonché ad acquistare, imbarcare, sbarcare, portare, trasportare ed utilizzare le armi ed il relativo munizionamento.

Preliminarmente, si evidenzia che la possibilità di impiegare guardie giurate è subordinata alla contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il Ministero della difesa abbia reso noto all'armatore che, per quella nave, non sia possibile l'impiego dei Nuclei Militari di Protezione;
- b) il servizio di protezione riguardi esclusivamente navi che transitano negli ambiti individuati dal Decreto del Ministro della difesa del 1° settembre 2011, suscettibile di integrazioni;
- c) le navi siano predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «*best management practices*» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO (ad es., filo spinato lungo il bordo delle navi, uso di idranti, ecc.).

In presenza delle sopraindicate condizioni, dichiarate dall'armatore in sede di istanza, lo stesso potrà attivare i servizi di protezione della nave, direttamente, a mezzo di proprie guardie giurate, ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ovvero affidandoli ad un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi degli artt.134 o 134-*bis* dello stesso Testo Unico.

In entrambi i casi, le guardie giurate da destinare ai servizi di protezione debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, co. 2, lett. a), b), c) e d), del D.M. 266/2012. Relativamente ai soli requisiti formativi, in virtù del disposto della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità) e del D.P.C.M. 6 aprile 2013, fino al 31 dicembre 2013 possono essere impiegate anche guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, di cui alle lettere b) e c) del citato art.3, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia formalmente attestata dal Ministero della difesa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Qualora i servizi di protezione siano svolti da istituti di vigilanza privata, detti istituti dovranno essere autorizzati in licenza, ai sensi del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, co. 2, classe A – Servizi di protezione ex art.5 del citato D.L. 107/2011; analogamente, i decreti di approvazione della nomina delle guardie giurate impiegate nei servizi in questione dovranno recare esplicita menzione dell'attività autorizzata (*autorizzato a svolgere i servizi di protezione del naviglio mercantile*).

Gli istituti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, che intendano svolgere in **forma occasionale** i servizi di protezione della nave, dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Dipartimento, ai sensi dell'art.134-*bis* del T.U.L.P.S., con le procedure ed alle condizioni individuate dall'art. 260-*bis* del relativo Regolamento d'esecuzione.

Con l'occasione, si chiarisce che, relativamente agli istituti stabiliti in Italia, in considerazione della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi in parola - essendo gli stessi svolti a bordo del naviglio mercantile in navigazione in acque internazionali - ai fini della determinazione della cauzione, della copertura assicurativa, delle dotazioni tecnologiche, della struttura organizzativa e della tipologia di centrale operativa, si dovrà fare riferimento al territorio nel quale insiste la sede dell'istituto.

Inoltre, per quel che concerne la centrale operativa, dovrà essere privilegiata la disponibilità di tecnologie che consentano la comunicazione con le guardie giurate che si trovano ad operare anche a grande distanza dalla sede ed in condizioni ambientali particolari, giusta previsione dell'ALLEGATO A, comma 4, punto 4.1.10, del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269.

Analogamente, per ciò che attiene al rapporto di lavoro delle guardie giurate, potranno trovare applicazione anche particolari tipologie contrattuali, disciplinate dalla vigente legislazione giuslavoristica (ad es. contratti di lavoro a chiamata), più confacenti alle peculiarità del servizio.

2. Rilascio delle autorizzazioni.

Per lo svolgimento dei servizi di protezione in questione, come noto, l'armatore od un suo rappresentante, può richiedere ai sensi degli artt. 28 o 31 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, a seconda del tipo di arma, rispettivamente al Prefetto o al Questore della provincia ove ha sede la società d'armamento, l'autorizzazione all'acquisto (o comunque all'acquisizione a qualsiasi titolo), al trasporto, alla detenzione ed alla cessione in comodato delle armi di cui all'art.6, co.3, del D.M. 266/2012, nonché all'imbarco e allo sbarco di tali armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui i servizi di protezione siano affidati ad un istituto di vigilanza, rappresentante dell'armatore, per le finalità di cui al D.M. 266/2013, può essere il titolare dell'istituto; di conseguenza, sarà quest'ultimo a richiedere le sopraindicate autorizzazioni - sempre alle Autorità di p.s. competenti per la sede della società di armamento - utilizzando il modello approvato dal sopra richiamato Tavolo tecnico, allegato alla presente direttiva (ALLEGATO. Modello unico di istanza - parte 1).

A tal proposito, la circostanza che, nella maggior parte dei casi, le rotte delle navi sono stabilite quando le imbarcazioni si trovano già in spazi marittimi internazionali, unitamente all'esigenza, manifestata dagli stessi armatori, di poter disporre delle armi a bordo delle navi solo per il tempo strettamente necessario ai servizi di protezione, con la possibilità di poter imbarcare e sbarcare le armi stesse presso i territori degli Stati prossimi alle aree marittime a rischio pirateria, comporta che per il rilascio delle autorizzazioni in parola dovrà essere adottata una procedura mirata e tempestiva.

Conseguentemente, l'armatore od il suo rappresentante invierà il citato Modello unico di istanza, corredato della necessaria documentazione, via *e-mail*, alle Amministrazioni interessate che, per quanto di rispettiva competenza, rilasceranno le previste autorizzazioni e/o integrazioni documentali. Dell'avvenuto rilascio sarà data comunicazione anche alle altre Amministrazioni coinvolte.

All'armatore o al suo rappresentante verrà rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 o 31 T.U.L.P.S, con validità biennale per l'art. 28, triennale per l'art.31, che sarà integrata, di volta in volta, da una comunicazione (ALLEGATO. Modello unico di istanza - parti 2 e 3), inviata a mezzo *e-mail* all'autorità competente, **almeno 72 ore prima dell'inizio del servizio**, recante:

- a) data e durata del servizio;
- b) nave interessata;
- c) generalità e numero delle guardie giurate che opereranno;
- d) numero e tipologia delle armi, con i relativi numeri di matricola, ed il numero delle munizioni;
- e) porti di imbarco e sbarco delle guardie e delle armi;
- f) ove prevista, la documentazione attestante il rispetto della legislazione degli Stati interessati per l'imbarco e lo sbarco delle stesse armi.

Analoga comunicazione, con le medesime modalità, dovrà essere indirizzata alla Questura della sede dell'istituto di vigilanza che ha approvato il regolamento di servizio dello stesso.

Le procedure sopra indicate non si applicano agli istituti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che svolgono i servizi di protezione **in maniera occasionale**; in tale evenienza, questo Dipartimento trasmetterà - sempre a mezzo posta elettronica - alla Questura della provincia in cui ha sede la società d'armamento l'autorizzazione temporanea rilasciata all'istituto e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

quell'Ufficio provvederà alla notifica dell'atto e del regolamento di servizio approvato dal Questore, nonché al contestuale rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di protezione, nell'ipotesi in cui, ovviamente, il titolare dell'istituto sia rappresentante dell'armatore (nell'ipotesi di impiego di armi automatiche, tale ultima autorizzazione dovrà essere, evidentemente, rilasciata dal Prefetto).

In ogni caso, sarà cura del Comandante della nave, una volta che l'armatore o il suo rappresentante abbiano ottenuto le autorizzazioni, effettuare, prima della partenza, le comunicazioni previste dall'art.10 del D.M. 266/2012.

3. Regolamento di servizio.

Come stabilito dall'art.5 del D.M. 266/2012, in relazione al disposto del r.d.l. 2144/1936, il Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata (ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave), approva le modalità per lo svolgimento dei servizi, predisposte dal titolare dell'istituto, secondo quanto previsto dallo stesso decreto nonché dal D.M. 1 dicembre 2010, n. 269.

Preliminarmente, si rammenta che il regolamento di servizio deve recare un esplicito riferimento al decreto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera 3 aprile 2013, n. 349, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (*safety*) e sicurezza marittima (*maritime security*), in relazione alle misure antipirateria.

Relativamente alle armi da impiegare nei servizi di protezione, si richiamano per la puntuale applicazione le disposizioni dell'art.6 del D.M. 266/2012, secondo cui l'utilizzo delle stesse, negli ambiti individuati dal citato decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2011, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave, che dovrà consegnare la chiave degli appositi contenitori al *Ship Security Officer (SSO)*, responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi e delle munizioni alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro, curando di evidenziare la riferibilità di ogni arma alla guardia che la utilizza.

Cessate le esigenze, le armi andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante. A tale proposito, si chiarisce che gli armadi di cui al comma 3 del citato art.6, coincidono con i contenitori per le armi, previsti dall'art. 3 del sopra richiamato decreto dirigenziale 349/2013.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al fine di garantire omogeneità sul territorio nazionale fra i regolamenti approvati ai diversi istituti di vigilanza, con separata nota sarà trasmesso un documento contenente indicazioni specifiche per la predisposizione del regolamento di servizio, già elaborato ed in via di perfezionamento a cura del sopra citato Tavolo tecnico.

ooooo

Nel rassegnare le linee d'indirizzo che precedono all'applicazione che le SS.LL. vorranno assicurare, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, assicurando che i competenti Uffici di questo Dipartimento sono a disposizione per chiarire eventuali dubbi interpretativi e per contribuire sinergicamente alla risoluzione di ulteriori problematiche applicative.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

ALLEGATO. Modello unico di istanza/dichiarazione per l'autorizzazione ai servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

Alla Questura/Prefettura¹ di _____
(e-mail: _____)

Al Comando Generale del corpo delle
capitanerie di porto Guardia Costiera
6° Reparto – Sicurezza della Navigazione –
Via dell'Arte, 16
00144 – ROMA
(e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it)
(e-mail (alternativa): reparto6@mit.gov.it)

e p.c.

Al Ministero affari esteri – UAMA
(e-mail _____)

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
(e-mail: vigilanzaprivata@interno.it)

Al Ministero della Difesa
Comando in Capo della Squadra navale
della Marina Militare
(e-mail: cinnav.nmp@marina.difesa.it)

All' Autorità diplomatico – consolare
competente _____

**ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE (1)/COMUNICAZIONE INIZIO SERVIZIO (2)/
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (3)²**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il _____ residente a _____ prov. _____ in via/piazza _____

¹ In base alla tipologia di autorizzazione, art. 28 T.U.L.P.S. (Prefettura), art. 31 T.U.L.P.S. (Questura), a seconda dell'armamento utilizzato

² Barrare quello che non interessa

ALLEGATO. Modello unico di istanza/dichiarazione per l'autorizzazione ai servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

in qualità di:

armatore

rappresentante della società di navigazione/gestione _____, in possesso del certificato di gestione (DOC) numero _____ rilasciato da _____ il _____ con validità al _____;

titolare dell'Istituto di vigilanza _____, in possesso della licenza ex art.134 T.U.L.P.S., rilasciata dalla Prefettura di _____, n. _____ del _____, con validità fino al _____/oppure in possesso di autorizzazione temporanea, ex art. 134 bis T.U.L.P.S., rilasciata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, n. _____ del _____, nella sua veste di rappresentante dell'armatore³,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

(1)

CHIEDE []

Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 / 31⁴ T.U.L.P.S. – in relazione all'art. 5, commi 5 e 5 bis, del D.L. 107/2011 per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana che transita in acque internazionali a rischio pirateria - ad acquistare, detenere, trasportare, portare, cedere in comodato, nonché ad imbarcare e sbarcare, nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, le armi, di volta in volta, indicate nella comunicazione di cui al successivo punto 2)⁵.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- di avere come persone conviventi (indicare le generalità): _____
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

³ Barrare le caselle interessate

⁴ Cancellare l'articolo che non interessa

⁵ In caso di richiesta da parte di titolare di autorizzazione temporanea ex art.134 bis, la comunicazione di cui al punto 2 deve essere contestuale all'istanza.

ALLEGATO. Modello unico di istanza/dichiarazione per l'autorizzazione ai servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

Allega:

- certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni).

Luogo e Data,

Firma

AVVERTENZE: ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.93, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO POSTA.

AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICOINTERESSE.

N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO È SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

ALLEGATO. Modello unico di istanza/dichiarazione per l'autorizzazione ai servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

(2)

COMUNICA⁶ []

Tenuto conto che il Ministero della difesa – CINCNAV, con la comunicazione, in data____, allegata alla presente, ha reso noto che per la nave di seguito indicata, non è possibile l'impiego dei Nuclei Militari di Protezione;

in virtù dell'autorizzazione ex art. 28 / 31 T.U.L.P.S., n._____, rilasciata in data____ dal Prefetto/Questore di _____, che le sotto indicate guardie giurate, con le armi pure indicate, effettueranno un servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, a bordo della M/n _____.

Il servizio avrà inizio il giorno _____, con imbarco nel Porto di _____, e terminerà il giorno _____, con sbarco nel Porto di _____

OPERATORE <i>(Cognome, Nome, data di nascita)</i>	Decreto Guardia Giurata <i>(numero e data rilascio)</i>	Carta europea d'arma da fuoco <i>(se dipendenti da istituti ex art.134 bis)</i>

ARMI AUTORIZZATE <i>(Tipologia, Marca, Modello)</i>	Numero di matricola	Munizionamento

⁶ La comunicazione deve essere inoltrata almeno 72 ore prima del giorno d'inizio del servizio

ALLEGATO. Modello unico di istanza/dichiarazione per l'autorizzazione ai servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

(3) DICHIARA⁷ []

Ai fini dell'imbarco del personale indicato all'art. 3 del D.D. del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 3 aprile 2013, n°349 che, l'unità_____, come meglio indicata nell'allegata scheda, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, è conforme ai requisiti previsti dal decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Luogo e Data

IL DICHIARANTE

⁷ Da presentare all'atto della comunicazione di cui al punto 2)

ALLEGATO. Modello unico di istanza/dichiarazione per l'autorizzazione ai servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

SCHEDA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nome nave: _____ Tipo nave: _____

Data imp. Chiglia: _____ Uff. d'iscrizione _____ n. matr. o registro _____

n. IMO _____ Nom. Int. _____ MMSI _____

Abilitazione (I.L.,I.B., IC, Naz. Cost, Naz.Lit, Speciale, ecc.) _____

T.S.L. o G.T. _____ T.S.N. _____ Potenza HP (Kw): _____

Organismo Riconosciuto _____ Lunghezza (ft. O tra le pp.) : _____

n. persone trasportabili: _____ n. passeggeri (in caso di unità da passeggeri): _____

n. equipaggio: _____ n. guardie giurate (eventuali) _____

DATI DI NAVIGAZIONE NELL'HIGH RISK AREA	
Data e ora di previsto arrivo al cancello dell'HRA	
Coordinate di previsto ingresso nell' HRA	
Rotta e velocità previste nell'HRA	
Data ed ora di prevista uscita dall'HRA	
PORTI DI SCALO ALL'INTERNO DELL'HRA (EVENTUALI)	
1) Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
2) Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
3) Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo / partenza nel / dal porto	

Si allega, altresì, la seguente documentazione:

1.dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013, rilasciata dal O.R./Ente Tecnico _____ n. _____ in data _____ valida fino al _____;

ALLEGATO. Modello unico di istanza/dichiarazione per l'autorizzazione ai servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

2. certificato _____ (1) n. _____ rilasciato da _____ (2)
in data _____ validità _____

3. autorizzazione annuale all'imbarco di passeggeri fino ad un massimo di 12 (se si tratta di unità mercantili), previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 435/91.

4. valutazione dei rischi predisposta in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 del decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013.

5. liste: equipaggio (*crew list*), passeggeri (*passenger list*) e personale indicato all'art. 3 del D.D. 349/2013 (*other than crew*).

6. elenco del numero e del tipo di armi imbarcate sulla nave per il transito nell'HRA.

7. elenco nominativo delle guardie giurate ed estremi società di vigilanza con indicazione dei porti di imbarco/sbarco

Luogo e Data:

FIRMA

(1) indicare la tipologia del certificato sicurezza in possesso dell'unità

(2) indicare l'Ente che ha rilasciato il certificato